



Prot. 4112  
- 1 SET. 2016

**COMUNE DI MOLOCHIO**  
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**AI RESPONSABILI DI AREA E DEI SERVIZI  
SEDE**

**OGGETTO: Nuove norme in materia di accesso civico, trasparenza e obblighi di pubblicazione introdotte dal D.L.vo 25 maggio 2016, n.97. Prime indicazioni operative.**

In data 23/06/2016 è entrato in vigore il D.L.vo n. 97 del 25 maggio 2016 che apporta numerose modifiche a:

- D.L.vo 33/2013 (Trasparenza Amministrativa).
- Legge 190/2012 (Anticorruzione).

Con la presente nota si forniscono, in particolare, alcune indicazioni generali dirette ad inquadrare le principali novità, e ad individuare le prime misure organizzative per dare attuazione alle richieste di accesso civico che saranno presentate.

Fermo restando l'impianto originario del D.L.vo 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il D.L.vo 97/2016, intervenendo sul predetto D.L.vo 33/2013, ridefinisce l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza e stabilisce misure organizzative semplificate per la pubblicazione di alcune informazioni, riducendo gli obblighi di pubblicazione e individuando in modo chiaro competenze e adempimenti in capo ai diversi soggetti che a vario titolo operano nella pubblica amministrazione.

Si sottolinea, pertanto, in questa sede, l'onere per tutti i Settori e Servizi dell'Ente di provvedere tempestivamente ad un'attenta lettura degli specifici obblighi in capo a ciascuno, al fine di garantire il corretto e puntuale adempimento degli obblighi (il testo da studiare, come noto, è il D.L.vo 33/2013, modificato dal D.L.vo 97/2016).

A tal proposito, si evidenzia che:

- "i responsabili di Area garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge", ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.L.vo 33/2013;
- il responsabile della prevenzione della corruzione (cfr. nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del D.L.vo 97/2016), ai sensi dell'art. 43, comma 1, "svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente..., segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato

adempimento degli obblighi di pubblicazione”. Ne consegue che, in base alla norma, ciascun Responsabile di area **“deve garantire e assicurare”** la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in modo che la pubblicazione avvenga tempestivamente, in modo corretto e nel rispetto delle norme sui tempi e sulle specifiche tecniche. Sul punto è bene richiamare l’attenzione anche sull’art. 9 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”, il quale dispone che: “il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”. Di particolare rilevanza è anche la novellata rubrica di cui all’art. 10 del D.L.vo 33/2013 *“Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*, laddove al comma 1 si specifica che: *“Ogni amministrazione indica in un’apposita sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”* che, secondo il disposto dell’art. 5, saranno responsabili dell’accesso ivi previsto.

## IL NUOVO ACCESSO CIVICO

Il nuovo D.L.vo 33/2013, come revisionato dal D.L.vo 97/2016, introduce un nuovo strumento, sul modello anglosassone del FOIA (*Freedom of Information Act*), che consente ai cittadini di richiedere anche i dati e i documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. La norma di riferimento è costituita dall’art. 5, commi 2 e 3, del D.L.vo 33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 del D.L.vo 97/2016. L’articolo, in particolare, prevede che *“...chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis” (art. 5 D.L.vo 33/2013, comma 2). “L’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione” (art. 5 D.L.vo 33/2013, comma 3)”*.

Con tale configurazione, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, per alcuni aspetti, *“prevalente”* rispetto all’accesso disciplinato – e ancora vigente – della L. 241 del 1990 laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili.

In buona sostanza, il diritto di accesso si giudicherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l’accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l’ANAC, d’intesa con il Garante della privacy, emanerà, ai sensi del comma 6 dell’art. 5-bis.

Un’altra novità riguarda, infine, i termini entro i quali è necessario rispondere ad una istanza di accesso. In particolare, al di là di una procedura piuttosto complessa descritta nel nuovo art. 5,

emerge la novità della sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del contro-interessato. Il termine di 10 giorni in capo a quest'ultimo, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all'istante. Risulta chiaro, pertanto, che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente "a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" attraverso l'accessibilità alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, bensì anche a tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Fermo restando quanto in premessa indicato, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative per l'esame, l'istruttoria e la decisione sulle istanze di accesso civico.

L'attenta lettura degli artt. 5 e 5-bis del D.L.vo 33/2013, consente di approfondire due tipologie di accesso civico:

**A.** Quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al D.L.vo 33/2013 - art. 5 comma 1) - c.d. "accesso civico ordinario";

**B.** Quello generalizzato e universale relativo ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.L.vo 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (art. 5 comma 2) – c.d. "accesso civico potenziato".

In linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere presentate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate. Esse, però, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti: non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Il rilascio dei dati o documenti, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali. A tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, ed è presentata alternativamente:

- all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni;
- all'ufficio relazioni con il pubblico;
- ad un altro ufficio indicato dall'amministrazione nell'apposita sottosezione di "amministrazione trasparente";
- al Responsabile della prevenzione della corruzione, solo ove si tratti di accesso civico di cui al comma 1, ovvero, in relazione a dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

**L'istruttoria A.** Nei casi di accesso civico di dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile della pubblicazione provvederà all'istruttoria della pratica, alla immediata pubblicazione dei dati, documenti o informazioni non pubblicate ed alla trasmissione, entro 30 giorni, degli stessi o del link alla sottosezione di amministrazione trasparente ove sono stati pubblicati; in caso di diniego, esso va comunicato entro il medesimo termine di 30 giorni. Laddove l'istante abbia indirizzato la richiesta di accesso civico in questione al Responsabile della

prevenzione della corruzione e/o al Responsabile della trasparenza, questi provvedono a trasmetterla al responsabile della pubblicazione dei dati individuato nell'apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L.vo 33/2013, il quale provvederà all'istruttoria e alla conclusione nel termine di 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale del Comune, dandone comunicazione anche al Responsabile della trasparenza, il quale può sempre *"richiedere agli uffici informazioni sull'esito alle istanze"* (cfr. art. 5, comma 6, ult. periodo). *In base al comma 10 dell'art. 5, il responsabile della prevenzione della corruzione è obbligato ad effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 e, cioè, all'ufficio per i procedimenti disciplinari (ogni omissione di pubblicazione obbligatoria costituisce illecito disciplinare), nonché al vertice politico (Sindaco) e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.*

**L'istruttoria B.** Nei casi di accesso civico *"generalizzato"* o *"potenziato"*, il responsabile dell'ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.L.vo 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati, cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il contro-interessato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine, l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può prolungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione dell'accoglimento dell'istanza al contro-interessato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Vi è, dunque, uno sdoppiamento del procedimento sull'accesso civico: da un lato, il provvedimento di accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato, dall'altra la materiale messa a disposizione degli atti o dati che avverrà almeno 15 giorni dopo la comunicazione al controinteressato dell'avvenuto accoglimento dell'istanza.

Ciò è connesso alla circostanza che, in base al comma 9 dell'art. 5, in tale ipotesi (accoglimento nonostante l'opposizione) il contro-interessato può presentare richiesta di riesame, ai sensi del comma 7, ovvero al difensore civico regionale, ai sensi del comma 8.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 5, *"il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza"*; inoltre, *"il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis"*.

Si ritiene che, qualora si tratti di provvedimenti di accoglimento dell'istanza di accesso civico in assenza di soggetti controinteressati, la motivazione può essere effettuata rinviando alle norme di legge; in presenza di controinteressati, ovvero nei casi di rifiuto, differimento o limitazione occorre, invece, un'adeguata motivazione che deve fare riferimento ai casi e ai limiti dell'art. 5-bis. Nelle more delle indicazioni operative che saranno adottate con linee guida dell'Anac (art. 5-bis, comma 6), si sottolinea che il legislatore ha vincolato il nuovo accesso civico *"universale"* alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, in coerenza con i criteri della legge delega che fa salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge ed il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati.

Il comma 1 dell'art. 5-bis individua gli interessi pubblici la cui esigenza di tutela giustifica il rifiuto dell'accesso civico; il comma 2 individua gli interessi privati la cui esigenza di tutela, minacciata da un pregiudizio concreto, giustifica il rifiuto dell'accesso civico; il comma 3 conferma l'esclusione

dell'accesso civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge, facendo salva la disciplina dell'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990 (es. procedimenti tributari, ovvero di pianificazione e programmazione, ecc...).

In presenza delle indicate esigenze di tutela, l'accesso può essere rifiutato, oppure differito, unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

In ogni caso, l'istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.L.vo 104/2010, sia avverso il provvedimento dell'amministrazione, che avverso la decisione sull'istanza di riesame.

Il comma 8 prevede che il richiedente possa presentare ricorso anche al difensore civico, con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del Codice del processo amministrativo.

## **OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE**

Scompare il Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, che viene inglobato nel Piano della Prevenzione della Corruzione, nel quale dovranno rendersi visibili e chiari "i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati" che, secondo il disposto dell'art. 5, saranno responsabili dell'accesso ivi previsto. A tale proposito, rimane ferma l'individuazione dei "dirigenti" responsabili della pubblicazione dei dati e loro aggiornamento prevista nel vigente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità – Triennio 2016-2018.

## **GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione si rimanda ai Capi II°, III°, IV° e V° del nuovo D.L.vo 33/2013.

Di seguito vengono riportate alcune importanti modifiche.

**a)** Art. 13 (come modificato dall'art. 12 D.L.vo 97/2016) – L'organizzazione.

Come nella prima versione del decreto, vanno pubblicate le informazioni dell'organizzazione: Uffici, organi e competenze ma viene eliminato l'obbligo di pubblicazione delle risorse assegnate a ciascun ufficio.

**b)** Art. 14 (come modificato dall'art. 13 D.L.vo 97/2016) - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

L'articolo 14 viene ampliato e non più limitato ai componenti degli organi di indirizzo politico. L'obbligo dunque si estende a qualsiasi carica politica anche non elettiva (purché non gratuita) e agli incarichi di amministrazione, direzione a qualsiasi titolo conferiti.

I contenuti da pubblicare restano invariati:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Inoltre, la norma espressamente prevede che *“Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico”*.

Tali obblighi sono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative nel caso abbiano una delega dirigenziale. Diversamente hanno l'obbligo di pubblicazione del Curriculum Vitae.

Ciascun dirigente deve inoltre comunicare all'amministrazione presso cui presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, che verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione medesima per ciascun dirigente (art. 14, comma 1-ter). Tale norma, per effetto dell'art. 2-bis, si applica, per quanto compatibile, a tutti i soggetti ivi previsti, tra cui le società in controllo pubblico.

*“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5”*.

**e) Artt. 15, 15 bis e 15ter (incarichi) modificati da art. 14 D.L.vo 97/2016.**

I contenuti restano gli stessi:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Viene poi introdotto un altro articolo, il 15 bis, in tema di obblighi per incarichi conferiti nelle società controllate.

Nuovi obblighi di pubblicazione anche per gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi. Viene inoltre prevista, come condizione per l'efficacia dell'atto e per la liquidazione del compenso, oltre alla pubblicazione di quanto sopra anche la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

**d) Bandi di concorso (nuovo art. 19 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 18 D.L.vo 97/2016).**

In tema di obblighi di pubblicazione dei bandi di concorso, il legislatore è intervenuto con l'introduzione dell'obbligo di pubblicare anche *“i criteri di valutazione della Commissione e delle*

tracce delle prove scritte". D'altro canto, nel senso della semplificazione, la norma è stata abrogata nella parte in cui prevedeva l'obbligo di pubblicazione dei bandi espletati nell'ultimo triennio.

**e)** Personale e valutazione (nuovo art. 20 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 19 D.L.vo 97/2016). Semplificati gli obblighi di pubblicazione dei premi: si prevede l'obbligo di pubblicare "i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti".

**f)** In tema di società (nuovo art. 22 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 21 D.L.vo 97/2016). Introdotto l'obbligo di pubblicare e aggiornare annualmente anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima.

**g)** Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 22 D.L.vo 97/2016).

E' eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti concernenti autorizzazioni o concessioni nonché quelli relativi a concorsi e selezioni (nell'ottica di eliminare le duplicazioni). Eliminati anche i dettagli con cui si chiedeva di pubblicare l'elenco e abrogato l'obbligo di pubblicazione sulle attività amministrative e sui controlli sulle imprese. Dunque andranno pubblicati i provvedimenti di:

*a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;*

*b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**h)** Obblighi di pubblicazione inerenti gli immobili (art. 30 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 26 D.L.vo 97/2016).

E' inserito l'obbligo di pubblicare le informazioni identificative degli immobili "detenuti" oltre a quelli posseduti.

**k)** Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 27 D.L.vo 97/2016).

Riformato l'art. 31 in tema di obblighi di pubblicazione per i dati degli organi di controllo. La norma espressamente prevede: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo "all'indicazione in forma anonima" dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici".

**l)** Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 28 D.L.vo 97/2016).

E' stata abrogata la lettera b del comma 2, che prevedeva l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

**m)** Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.

Agli obblighi già previsti nella versione previgente, si aggiunge la pubblicazione annuale e trimestrale di un indicatore che tenga conto "dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici" (art. 33 modificato dall'art. 29 D.L.vo 97/2016).

**n)** Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 30 D.L.vo 97/2016).

Viene eliminato il riferimento al nome del responsabile del procedimento, sarà sufficiente indicare l'Ufficio. Per ciascun procedimento, inoltre, non è più obbligatorio pubblicare i risultati dell'indagine di customer, le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel C.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni.

**o)** Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 31 D.L.vo 97/2016).

Gli obblighi di pubblicazione sono sostituiti dagli obblighi previsti dal nuovo Codice dei contratti. "Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) [previsti dalla L. 190 2012, art.1 comma 32] si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori".

**p)** Atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 38 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 32 D.L.vo 97/2016).

Nuovo comma 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

**q)** Attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39 del D.L.vo 33 modificato dall'art. 43 D.L.vo 97/2016).

Con riferimento agli atti di governo del territorio, viene meno l'obbligo di pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici (abrogata lett. b del comma 1).

**RESPONSABILITA' E SANZIONI** (artt. 45 – 47 del D.L.vo 33 modificati dagli artt. 36, 37, 38 del D.L.vo 97/2016).

Oltre alle responsabilità di cui all'art. 46, si indicano anche le ipotesi seguenti. L'ANAC provvede al controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione, il cui inadempimento costituisce illecito disciplinare, e segnala l'illecito all'amministrazione interessata, affinché proceda all'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni (art. 45). Sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di trasparenza in casi specifici sono previste dall'art. 47.

## QUESTIONI APERTE

Restano aperte alcune questioni soprattutto in materia di riuso dei dati (Open data), indicizzazione e rintracciabilità, che necessiteranno di chiarimenti applicativi rispetto al diritto all'oblio (diritto alla privacy) e al bilanciamento degli interessi in gioco nel caso di istanza di accesso di cui al nuovo art. 5. Sul tema della privacy, infine, ci sarà da valutare anche l'impatto che il nuovo regolamento europeo, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (c.d. pacchetto protezione privacy del 4 maggio scorso), avrà sul D.L.vo 33 appena riformulato.

### **MODIFICHE ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.**

Si segnala infine che, il decreto in parola modifica anche la Legge n. 190/2012, ne specifica i contenuti ed il procedimento di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che ora include anche le misure in materia di trasparenza, ridefinisce i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Scompare quindi il Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità che non costituisce più una sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ma viene invece inglobato nel Piano della Prevenzione della Corruzione, la cui adozione è demandata all'ANAC e non più al Dipartimento di Funzione Pubblica.

Il PNA ha durata triennale, è aggiornato annualmente e costituisce atto d'indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

L'organo di indirizzo adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Negli enti locali il Piano è approvato dalla Giunta (art. 1, comma 7). Il Responsabile della prevenzione della corruzione segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1 comma 8).

**Si conclude con la previsione nelle disposizioni transitorie del D.L.vo 97/2016 (art. 42) dell'adeguamento alle nuove norme da parte delle pubbliche amministrazioni, che hanno 6 mesi di tempo per attuare le nuove disposizioni (quindi entro il 20/12/2016).**

Si consiglia, tra l'altro, un approfondimento della materia tramite la "NOTA DI LETTURA" ANCI del 24 giugno 2016 – D.L.vo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche".



Il Segretario Comunale  
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione)

Dott.ssa Amelia Pagano Mariano